



REGOLAMENTO C.V.C.I.

ART 1

FINALITA' DEL CVCI

1.1 - Il presente regolamento è ispirato allo Statuto del Circolo Velico Canottieri Intra (CVCI) Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV) e iscritta al registro del CONI.

1.2 Il CVCI non ha fini di lucro, persegue lo scopo di contribuire alla diffusione, la conoscenza e la pratica dello sport della vela e della navigazione a vela, partecipa alle manifestazioni sportive con i propri associati secondo le priorità indicate dalla FIV (classi olimpiche, classi di interesse federale, classi riconosciute, altre classi, diporto), organizza regate veliche, scuole di vela e presta servizi vari in favore dei soci.

1.3- Il CVCI ha sede operativa presso la Località Sasso in via Ticino 6, 28921, Verbania (VB) Italia.

1.4- Tutti i contatti e le informazioni relative al CVCI sono forniti sul sito web dell'associazione www.CVCI.it.

Art. 2

ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE

2.1 - Sono associati al CVCI coloro che, presentata la domanda, hanno ottenuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo e hanno versato la quota annuale.

2.2 - La quota annuale di associazione viene comunicata sul sito web ai soci all'inizio di ogni anno solare e deve essere versata di regola entro il **30 marzo** dell'anno in corso.

2.3- Alla quota di associazione si potranno aggiungere contributi diversi per la gestione e lo stazionamento delle imbarcazioni di proprietà dei soci armatori e l'utilizzo di quelle del CVCI.

2.4 - Tutti i soci sono iscritti alla FIV secondo le regole e le categorie della Federazione e quelle del CVCI pubblicate annualmente sul sito web.

Art. 3

ACCESSO ALLA SEDE

3.1 – La frequentazione della sede è riservata ai soci in regola con il tesseramento.

3.2 - L'accesso a piedi è consentito attraverso il terrazzo per mezzo della scala a chiocciola o dalla discesa carrabile che conduce al limite del prato.

3.3 -L'accesso con autoveicoli al terrazzo e alla rampa carrabile che conduce al limite del prato è consentito solo dopo richiesta al personale responsabile e per il periodo necessario alle seguenti operazioni:

- carico e scarico imbarcazioni;
- deposito e ritiro materiali velici;
- operazioni inerenti alle attività alle manifestazioni e alle regate organizzate dal CVCI

3.4 - I veicoli dei soci possono sostare nelle aree antistanti il cancello di accesso al terrazzo e antistanti la discesa carrabile per un periodo limitato alle operazioni di carico e scarico.

Art. 4

DIRITTI DEI SOCI

4.1 - I soci in regola con il tesseramento hanno il diritto di:

- praticare attività sportiva amatoriale o agonistica usufruendo dei servizi della sede inclusi i sistemi di alaggio e ormeggio secondo le direttive specificate agli Art 6-7;
- disporre di utilizzare appositi spazi assegnati dal personale responsabile presso il deposito della cala velica per il rimessaggio di vele e attrezzature delle imbarcazioni;
- accedere a spogliatoi, servizi igienici e docce;
- accedere alla segreteria e alla sala corsi quando non utilizzate per attività didattica;
- accedere al bar ristoro;
- essere soccorsi con i mezzi di assistenza durante regate, raduni e allenamenti autorizzati o organizzati dal CVCI;
- invitare parenti e amici a visitare la sede a scopo promozionale;

- presentare parenti e amici al fine di promuovere il tesseramento.

Art. 5

DOVERI DEI SOCI

5.1 - I soci non possono utilizzare gli spazi della sede per scopi diversi da quelli relativi all'attività e alle finalità del CVCI.

5.2 - I soci hanno il dovere di mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri soci o di chiunque frequenti o operi nella base nautica.

5.3 - I soci sono tenuti a mantenere pulita la base utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti, aver cura delle attrezzature, dei mezzi e dei servizi messi a loro disposizione segnalando eventuali anomalie o disservizi al personale responsabile e a non abbandonare oggetti e in alcun luogo.

5.4 - Non è ammesso il picnic sui tavoli del bar ristoro e sotto il portico dell'edificio sede, il gioco d'azzardo e scommessa.

Art. 6

STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI

6.1- Al fine di favorire lo sviluppo dello sport della vela e dei suoi compiti istituzionali il CVCI favorisce lo stazionamento delle imbarcazioni a vela di proprietà dei soci armatori presso la sede nautica.

6.2- Sono ammesse in via prioritaria allo stazionamento presso la base nautica le classi olimpiche riconosciute FIV.

6.3- Di regola non sono ammesse imbarcazioni o natanti a motore ad esclusione di quelle adibite alla sicurezza e allo svolgimento delle regate (barca giuria).

6.4 - I soci armatori che desiderano ottenere uno spazio per lo stazionamento di una imbarcazione possono inoltrare apposita richiesta al Consiglio Direttivo. L'assegnazione di un'area di stazionamento comporta il versamento di un contributo di gestione definito e pubblicato annualmente sul sito web da versare in aggiunta alla quota di tesseramento.

6.5 - La richiesta di assegnazione di un'area di stazionamento è soggetta a conferma annuale.

6.6- L'area di stazionamento è assegnata dal CVCI e può essere cambiata in qualsiasi momento in ragione di esigenze organizzative e di servizio.

6.7 - I soci devono applicare in modo visibile sul carrello o sull'imbarcazione il bollino adesivo annuale che testimonia il diritto allo stazionamento.

6.8 - I soci che desiderano rinunciare allo stazionamento della propria imbarcazione devono comunicarlo al Consiglio Direttivo.

6.9 - Il diritto allo stazionamento di un'imbarcazione si perde in caso di mancato versamento del contributo annuale di gestione.

6.10- Imbarcazioni che non hanno diritto allo stazionamento possono essere ospitate per un periodo limitato a eventi particolari quali allenamenti, regate e raduni, comunque non oltre 3 fine settimana consecutive solo dopo autorizzazione del personale responsabile.

Art. 7

NORMATIVE RELATIVE ALLE IMBARCAZIONI DEI SOCI

7.1 - I soci sono tenuti a mantenere in ordine le loro imbarcazioni ed attrezzature e a controllarne gli ormeggi.

7.2 -.I soci sono responsabili delle manovre di ormeggio rimessaggio e movimentazione delle imbarcazioni di loro proprietà.

7,3 - I soci devono occuparsi della propria imbarcazione in caso di necessità, maltempo o acqua alta.

7.4 - I soci sono responsabili delle operazioni di alaggio della propria imbarcazione nel rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di terzi. Durante la manovra di varo devono essere rispettate le norme di corretto utilizzo delle attrezzature.

7.5 – Le derive ed i catamarani dovranno essere dotate di carrello di alaggio munito di ruote gommate idonee alla movimentazione su prato e dovranno essere assicurate a terra con apposite ritenute in caso di maltempo e forte vento.

7.6 - I soci proprietari di imbarcazioni a chiglia o a bulbo, con imbarcazione sul terrazzo, hanno diritto all'uso della gru per il varo.

7.7 – Le manovre con la gru di alaggio sono riservate al personale preposto del CVCI o ai soci che hanno acquisito la necessaria informazione e formazione.

7.8 I soci con imbarcazione alla boa hanno diritto all'uso del tender del CVCI nel rispetto delle norme di sicurezza e con l'obbligo di indossare il giubbino salvagente durante l'utilizzo.

7.9 I soci con imbarcazione al pontile hanno diritto all'uso delle colonnine per l'acqua e la corrente elettrica nel rispetto delle norme di sicurezza e di cortesia nei confronti degli altri soci.

Art. 8

MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI

8.1 – Qualora i soci armatori debbano rimuovere lo allontanare a propria imbarcazione dall'area assegnata per periodi di manutenzione o altre ragioni debbono darne comunicazione alla segreteria del CVCI.

8.2 - I soci possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria alla propria imbarcazione all'interno della base nautica nel rispetto delle norme di correttezza e sicurezza.

8.3 - I soci possono effettuare lavori di manutenzione straordinaria come stuccature, verniciature e altro che comportano l'uso di sostanze volatili tossiche solo dopo aver ottenuto autorizzazione dal personale responsabile.

8.4- I soci sono tenuti a smaltire personalmente tutti i materiali di scarto o di risulta degli interventi di manutenzione e qualsiasi altro materiale ingombrante.

Art. 9

ABBANDONO DELLE IMBARCAZIONI

9.1 - Il Consiglio direttivo si riserva il diritto, dopo aver inviato preavviso scritto al socio, di dismettere o allontanare le imbarcazioni dalla base nautica a spese del socio inadempiente in caso di:

- incuria e abbandono delle imbarcazioni;
- reiterato mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.

Art. 10

IMBARCAZIONI DEL CVCI

10-1 L'utilizzo delle imbarcazioni del CVCI è riservato ai soci di qualsiasi categoria inclusi i soci familiare e giornaliero.

10-2 I soci possono utilizzare le imbarcazioni del CVCI su richiesta alla segreteria autorizzata dal personale responsabile e dagli istruttori avendo corrisposto un contributo spese e manutenzione di importo variabile definito e pubblicato sul sito web.

10-3 I soci che utilizzano le imbarcazioni del CVCI sono responsabili dell'osservanza delle norme di uso e sicurezza, indossare i giubbetti salvagente e rispettare le regole di navigazione. Sono inoltre responsabili dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni e alle loro attrezzature.

Art. 11

RESPONSABILITÀ DEL CVCI

11.1 – Il CVCI ed il suo Consiglio Direttivo è responsabile del perseguimento dei fini statutari dell'associazione in virtù dei quali gestisce per i soci la sede nautica oltre che della adeguata comunicazione delle norme del presente regolamento.

11.2- Il CVCI non è responsabile per eventuali furti o danni, di qualsivoglia natura e/o causa nei confronti delle imbarcazioni di proprietà dei soci.

11.3 - Il CVCI è coperto da una polizza assicurativa RC rischi diversi verso terzi e verso prestatori d'opera.

Art. 12

SCUOLA DI VELA, CORSI E SQUADRA AGONISTICA

12.1 - I corsi di vela, gli stages, i corsi avanzati organizzate dal CVCI e la partecipazione alla squadra agonistica sono riservati ai soci.

12-2- Gli iscritti alla scuola, ai corsi e alla squadra dovranno rispettare le regole e le istruzioni dell'istruttore responsabile del corso, aver cura delle imbarcazioni e delle attrezzature del CVCI eventualmente loro affidate, segnalando all'istruttore eventuali danni o disagi e mantenere in ordine gli spazi della cala velica a loro riservati per riporvi l'attrezzatura.

Art. 13

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

13.1 - Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, modifiche e integrazioni al presente regolamento dandone comunicazione ai soci mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito web.